



**DELIBERAZIONE del COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 24 del 5 agosto 2015**

OGGETTO: regolamento per la tutela la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura e la tutela dell'APIS MELLIFERA LIGUSTICA

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **5** del mese di **agosto**, alle **10**, in Varco Sabino nella sede della R.N.R. Monti Navegna e Cervia, l'Avv. Mario Assennato, Commissario Straordinario della Riserva Naturale Regionale "Monti Navegna e Cervia", in ordine all'oggetto suindicato ha adottato la seguente deliberazione.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunti i poteri del Consiglio**

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n° 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n° 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n° 1, di approvazione del "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.T00236 dell'08/08/2013 con il quale è stato nominato l'Avv. Mario Assennato quale Commissario Straordinario dell'Ente Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia nelle more della nomina della nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Ente, con funzione vicaria dei medesimi organi;

Visto il decreto del presidente della Giunta Regionale n. T00270 del 8.8.2014 con il quale il dr. Luigi Russo è stato nominato è stato nominato Direttore della Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia;
Visto il contratto di direttore dell'Ente sottoscritto dal dott. Luigi Russo in data 5.9.2014

Vista e richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario nr. 15 del 8.9.2014 ad oggetto: "Stipula contratto del direttore dell'Ente dr. Luigi Russo. Approvazione schema contrattuale" con quale si dà atto della nomina del dr. Luigi Russo quale direttore dell'Ente medesimo;

Premesso che:

Questa RNR ha attivato, nell'ambito delle attività istituzionali di conservazione dell'habitat naturale e dello sviluppo sostenibile, una serie di iniziative tese allo sviluppo dell'attività di produzione del miele;



in tale direzione è stato realizzato un laboratorio di produzione del miele consistente in un immobile dotato di tutte le attrezzature necessarie all'ottenimento ed alla conservazione del miele;

in data 12.12.2012 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra questa Riserva Naturale Regionale e l'Associazione Apicoltori dell'Alto Lazio per lo sviluppo del settore apiario nel quale, tra l'altro si prevede l'effettuazione di un ampio raggio di azioni di collaborazione tese a promuovere il settore, a fornire azioni di supporto agli operatori, promuovere la divulgazione dell'apicoltura nella riserva, effettuare controlli di qualità, promuovere iniziative divulgative ;

in data 18.7.2014 detto laboratorio è stato affidato in uso gratuito alla Associazione Apicoltori dell'Alto Lazio, associazione di volontariato che non persegue scopi lucrativi;

l'Associazione Apicoltori dell'Alto Lazio è impegnata in una azione tesa a conservare l'*Apis Mellifera Ligustica*, una specie di ape originaria dell'Italia il cui stato di conservazione è considerato "prossimo alla minaccia" di estinzione a causa dei tentativi di ibridazione e per l'impatto dei fattori di inquinamento ambientale;

Questo obiettivo è considerato di primo livello anche da questa Riserva Naturale Regionale che intende proporsi come territorio pilota per la conservazione di questa specie apiaria;

E' pertanto intenzione di questo Ente di dichiarare il territorio sottoposto alla sua giurisdizione di tutela della specie *Apis Mellifera Ligustica* nonché di richiedere ai Comuni ricadenti nel territorio della RNR di assumere atti coerenti a tale dichiarazione al fine di evitare pratiche di ibridazione e d'introduzione negli allevamenti di api di specie non strettamente riconducibili alla *Apis Mellifera Ligustica*;

con deliberazione commissariale nr. 6/2015 si stabiliva di promuovere all'interno del territorio di questa RNR l'attivazione, e la trasformazione di quelli esistenti, di allevamenti di api della specie APIS MELLIFERA LIGUSTICA.

Di stabilire che la specie di api APIS MELLIFERA LIGUSTICA sarà tutelata all'interno del territorio della Riserva Naturale Regione Monti Navegna e Cervia;

d'invitare i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della RNR dei Monti Navegna e Cervia ad adottare provvedimenti coerenti con l'obiettivo di conservazione individuato con la presente delibera

Di dare mandato al direttore della RNR di adottare ogni provvedimento utile al perseguimento dell'obiettivo predetto; in particolare ad impegnare la RNR a collaborare con l'associazione Apicoltori dell'Alto Lazio nell'organizzazione di un percorso teso a consolidare gli obiettivi individuati attraverso anche l'organizzazione di un seminario di studio teso a:

- illustrare le azioni avviate per la conservazione dell'*Apis mellifera ligustica* in provincia di Rieti dall'associazione predetta;
- presentare le attività programmate dall'Associazione Apicoltori dell'Alto Lazio e dalla Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia,
- evidenziare le possibili criticità
- proporre soluzioni
- illustrare le potenziali ricadute sul territorio

e ribadire alcuni punti programmatici:

- tutela e ibridazione dell'*Apis Mellifera Ligustica* in Italia e in provincia di Rieti
- aspetti tecnici riguardanti le tecniche di tutela, allevamento e selezione
- aspetti economici riguardanti costi e benefici derivanti dalla tutela
- aspetti politici riguardanti le azioni necessarie per garantire una efficace tutela
- l'esperienza della Allevatori Regine Ligustiche Ecotipo Alpi Apuane
- strumenti commerciali atti alla valorizzazione della tutela

VISTO il regolamento allegato alla presente per divenire parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover procedere alla approvazione al fine di dare il giusto seguito alle iniziative pregresse in materia;



DELIBERA

È approvato il regolamento per la tutela la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura e la tutela dell'APIS MELLIFERA LIGUSTICA composto di 13 articoli che viene allegato in qualità di parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.


Quanto sopra nelle more dell'adozione del regolamento della RNR e del relativo Piano d'assetto.

IL DIRETTORE
Dr. LUIGI RUSSO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Mario ASSENNATO



**Regolamento per la tutela, la
valorizzazione e lo sviluppo sostenibile
dell'apicoltura e la tutela dell'Apis
mellifera ligustica**



Art. 1 Finalità

1. L'Ente Riserva Naturale Regionale dei Monti Navegna e Cervia (di seguito Riserva) riconosce l'apicoltura come attività utile a garantire l'impollinazione naturale e a proteggere la biodiversità dell'ape domestica, "Apis mellifera", in particolare della sottospecie ligustica.

2. Il presente Regolamento disciplina, nelle more dell'approvazione del Regolamento della Riserva di cui all'art. 27 della L.R. 29/97 e s.m.i., nel rispetto:

- del'art.27 c.1 della L.R. 29/97 e s.m.i.,
- del Regio Decreto legge 23 ottobre 1925, n. 2079,
- della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura)
- della legge regionale 21 novembre 1988, n.75 (Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale);
- decreto interministeriale 04 dicembre 2009 Banca dati Apistica Nazionale (BDA) e relativo Manuale Operativo di gestione
- dgr 159/2013 Disciplina igienica settore apistico
- Dlgs 158/06

persegue il fine della tutela e dello sviluppo sostenibile dell'allevamento delle api sul territorio della Riserva, nonché la valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura, anche regolamentando l'uso dei prodotti fitosanitari sulle piante coltivate e spontanee durante il periodo della fioritura.

3. Tutta l'area della riserva è considerata areale protetto ed esente da inquinamento genetico per la salvaguardia dell'Apis mellifera ligustica.

2. nell'area della riserva non possono essere allevate ed introdotte api di sottospecie diverse dall'Apis mellifera ligustica.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono tutte le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della l. 313/2004 e per quanto in essa non espressamente previsto si intende per:

- a) favo, la struttura di cera realizzata entro un apposito telaio dalle api;
- b) famiglia, la colonia di api con regina, avente favi coperti da api;
- c) apiario, postazione di uno o più alveari;
- d) apiario stanziale, l'insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco di almeno un anno;
- e) apiario nomade, l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
- f) apiario in stato di abbandono, l'apiario in evidente stato di incuria, o con colonie decedute, esposto alle azioni di saccheggio da parte di api provenienti da altri apiari;
- g) apicoltore, la persona fisica o giuridica, iscritta all'Anagrafe apistica, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), proprietaria o detentrica di uno o più che conduce gli stessi ai sensi della l. 313/2004 e nel rispetto della normativa vigente in materia di polizia sanitaria;
- h) forme associative, le associazioni di apicoltori, le cooperative di apicoltori, le organizzazioni dei produttori (OO.PP.) del settore apistico, i consorzi di tutela del settore apistico;
- i) prodotti dell'apicoltura, il miele, la cera d'api, la pappa reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api, le api regine, il pane delle api, i favi di covata e i relativi derivati, quali l'idromele e l'aceto di miele;
- j) prodotti primari dell'attività apistica, qualsiasi prodotto alimentare che durante la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la manipolazione non ha subito modificazioni della propria natura;
- k) prodotti fitosanitari, le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive così come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

Art. 3 Indicazioni generali

1. Tutte le attività aziendali, compreso l'allevamento delle api, relative alla produzione dei prodotti primari dell'attività apistica sono considerate produzioni primarie e sono sottoposte alla disciplina del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari.

2. Le attività di raccolta, manipolazione e stoccaggio dei prodotti primari dell'apicoltura, che non determinino modificazioni del prodotto primario, svolte al di fuori del contesto aziendale, restano disciplinate dal dgr159/2013.



3. Le strutture del competente Servizio della Riserva, ferma restando ogni competenza delle ASL regionali per le attività finalizzate ai controlli sanitari e di attuazione dell'anagrafe apistica, effettuano la vigilanza e il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del presente regolamento. Per i controlli attinenti la conservazione dell'Apis mellifera ligustica le strutture della Riserva possono richiedere il supporto degli Esperti Apistici competenti in materia individuati dalle associazioni degli apicoltori.

Art. 4 Registrazione e Identificazione degli apiari


1. Di qualsiasi consistenza sia l'allevamento, il proprietario dell'apiario deve registrare l'allevamento presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio (art.14 c.1 Dlgs 158/06)
2. L'identificazione degli apiari, posizionati sul territorio della Riserva, deve essere conforme alla disciplina vigente in materia di anagrafe apistica.
3. Il proprietario o il detentore è responsabile dell'identificazione dell'apiario.

Art. 5 Obblighi degli apicoltori

1. E' fatto obbligo a chiunque detiene alveari, anche per coloro che praticano il nomadismo, di farne denuncia al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente e preventivamente alla Riserva, specificando la collocazione e il numero di alveari.
2. Chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 (Imprenditore agricolo) del codice civile o esercita l'attività di apicoltore professionista è tenuto a presentare la dichiarazione di inizio attività, al fine di essere registrato ai sensi del regolamento (CE) 852/2004.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 852/2004:
 1. gli apicoltori che svolgono attività di produzione dei prodotti dell'apicoltura a titolo di autoconsumo e che abbiano denunciato non più di dieci alveari;
 2. i produttori di piccoli quantitativi di prodotti dell'apicoltura e che abbiano denunciato non più di cinquanta alveari ;
4. I produttori di piccoli quantitativi di prodotti dell'apicoltura, benché esenti dagli obblighi previsti dal regolamento (CE) 852/2004, sono tenuti al rispetto . di quanto previsto per gli allevamenti fino a 50 alveari ai sensi della dgr159/2013.
5. Tutti gli apicoltori che detengono e conducono oltre 10 alveari hanno l'obbligo di compilare fedelmente il registro dei farmaci, conformemente alle prescrizioni del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), e conservarlo, per almeno cinque anni, congiuntamente a qualsiasi altra registrazione atta a fornire informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale e ai fini della tracciabilità.

Art. 6 Aspetti sanitari e penali

1. L'Apis mellifera è un animale a cui si applicano le disposizioni degli articoli 544 bis (Uccisione di animali), 544 ter (Maltrattamento di animali) e 727. - (Abbandono di animali) del codice penale; la sua distruzione avviene solo in circostanze del tutto eccezionali di ordine sanitario o pubblico ed è predisposta solo a seguito di ordinanza del Sindaco o di altra autorità competente. In caso di abbandono o incuria di alveari è responsabilità di tale stato il proprietario degli alveari, in caso di mancata individuazione è responsabile dell'abbandono o dell'incuria il proprietario del terreno ove gli alveari stazionano.
2. Al fine di controllare il rischio di diffusione di patologie, gli apiari e altro materiale apistico in stato di abbandono o non denunciati sono soggetti a ispezione da parte del personale del Servizio Vigilanza della Riserva che può richiedere la collaborazione del Servizio veterinario territorialmente competente e degli Esperti Apistici individuati dalle associazioni (LR 75/88 art8 c1).
3. Se dall'ispezione effettuata risulti la sussistenza del rischio di diffusione di malattie infettive, gli apiari e altro materiale apistico in stato di abbandono sono distrutti dal legittimo proprietario, se identificato; in caso di mancata individuazione, i guardiaparco informano la ASL e il Comune o l'Ente di competenza, che provvede alla distruzione, fatta salva la facoltà di rivalsa in caso d'identificazione del responsabile.



Art. 7 Limitazioni dell'uso di prodotti fitosanitari

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5 della l. 313/2004, sono vietati i trattamenti sulle colture arboree, arbustive ed erbacee, ornamentali e spontanee a base di prodotti fitosanitari, inclusi gli erbicidi, tossici alle api:

- a) durante il periodo di fioritura, dall'apertura del fiore alla completa caduta dei petali, su colture erbacee, arboree/arbustive e ornamentali, nonché su vegetazione spontanea, con erbicidi;
- b) anche in presenza di fioritura delle sole vegetazioni sottostanti le coltivazioni arboree; in tale caso i trattamenti possono essere eseguiti solo previa trinciatura o sfalcio di tali vegetazioni o, nel caso in cui i fiori di tali essenze risultino completamente essiccati, in modo da non attirare più le api.

2. Ogni moria di api deve essere tempestivamente segnalata dai diretti detentori alla struttura veterinaria dell'ASL competente, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.

Art. 8 Disciplina dell'apicoltura stanziale nella Riserva

1. La Riserva riconosce e promuove la pratica dell'apicoltura stanziale come attività utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è strumento fondamentale per garantire l'impollinazione naturale
2. Ai fini della tutela genetica dell'Apis mellifera ligustica e dell'efficace funzionamento della stazione di fecondazione, nell'area della Riserva possono essere detenuti solo alveari con certificazione biometrica o biomolecolare che attesti l'appartenenza alla suddetta sottospecie. Gli alveari non dotati di tale certificazione possono essere detenuti nell'area della riserva solo se hanno aderito al Piano di sostituzione territoriale delle regine. Gli allevamenti stanziali sono periodicamente ispezionati dalle strutture della Riserva che possono richiedere il supporto degli Esperti Apistici competenti in materia individuati dalle associazioni degli apicoltori.

Art. 9 Disciplina del nomadismo

1. Ai fini del corretto impiego produttivo e della tutela sanitaria del patrimonio apistico, sono utilizzati per il nomadismo solo alveari provenienti da apiari posti sotto il controllo sanitario e per i quali non sia stato disposto il divieto di spostamento e non sussistano vincoli o misure restrittive di polizia veterinaria.

3. Ai fini della tutela genetica dell'Apis mellifera ligustica e dell'efficace funzionamento della stazione di fecondazione, nell'area della Riserva possono essere utilizzati per il nomadismo solo alveari con certificazione biometrica o biomolecolare che attesti l'appartenenza alla suddetta sottospecie. Gli alveari non dotati di tale certificazione possono effettuare nomadismo nell'area della riserva solo se hanno aderito al Piano di sostituzione territoriale delle regine nell'anno precedente la richiesta di spostamento. Gli allevamenti nomadi sono periodicamente ispezionati dalle strutture della Riserva che possono richiedere il supporto degli Esperti Apistici competenti in materia individuati dalle associazioni degli apicoltori.

3. E' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività del nomadismo sul territorio della Riserva di dotarsi dell'attestazione sanitaria, rilasciata dal medico veterinario della ASL di provenienza competente, che certifichi l'assenza di malattie infettive e diffuse.

4. Gli apicoltori che intendono praticare il nomadismo nel territorio della Riserva devono inoltrare apposita comunicazione con rapporto di ricevimento, almeno quindici giorni prima dello spostamento, al competente Servizio della Riserva, fermo restando ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

5. La comunicazione di cui al comma 4 deve contenere i dati anagrafici del proprietario e il codice identificativo, l'attestazione sanitaria, le indicazioni del luogo di destinazione degli alveari, la certificazione attestante la razza delle api trasferite e i motivi della movimentazione.

6. Gli uffici del Servizio competente della Riserva, preso atto delle indicazioni della Consulta Apistica Regionale (LR 75/88), istruiscono, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, la relativa richiesta in considerazione della consistenza del patrimonio apistico di provenienza, delle potenzialità nettariifere del territorio di destinazione e dei vincoli relativi all'esistenza di altri apicoltori che svolgono abitualmente l'attività produttiva in maniera stanziale o nomade.



7. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4 senza che sia intervenuto un diniego espresso, lo spostamento può essere effettuato.

8. Gli apicoltori che praticano il nomadismo sul territorio della Riserva sono tenuti al rispetto di una distanza non inferiore a duecento metri dagli altri apiari stanziali o nomadi già ubicati in loco.

Art. 10 Disciplina del nomadismo nell'ambito del territorio della Riserva

1. Il nomadismo nell'ambito del territorio della Riserva è il trasferimento di alveari oltre cinque chilometri di distanza dal luogo di ubicazione originario. Esso avviene fondamentalmente per due ragioni:

- a) incremento del raccolto;
- b) espletamento del servizio di impollinazione.

Art. 11 Allevamento e selezione delle api regine

La Riserva favorisce e sostiene la tutela dell'Apis mellifera ligustica autoctona e l'allevamento della stessa in selezione genetica mediante l'approvazione del Progetto di Miglioramento Territoriale dell'Apis mellifera ligustica dell'Associazione Apicoltori dell'Alto Lazio e si impegna per l'efficace funzionamento della Stazione di Fecondazione in località Le Forche.

Art. 12 Forestazione

1. La Riserva, nell'ambito dei programmi di rimboschimento, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale, promuove l'impianto di specie vegetali di particolare interesse apistico, allo scopo di aumentare la produzione e la qualità del miele.

Art. 13 Sorveglianza e sanzioni

La sorveglianza relativa al rispetto del presente regolamento è affidata, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 29/97 e s.m.i., ai guardiaparco della Riserva e a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente nonché agli ufficiali e agli agenti del Corpo forestale dello Stato, come da convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.

Per la violazione delle norme del presente regolamento, è previsto l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme vigenti e, in particolare, di quelle previste dall'art. 16 della L.R. 75/1988.



PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 21/09/2015 e verrà eseguita per **quindici** giorni consecutivi fino al 07/10/2015.

Varco Sabino li _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Varco Sabino li _____

**IL SEGRETARIO
Dr Luigi RUSSO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che i presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio

dal _____ al _____ senza reclami .

Varco Sabino li _____

**IL SEGRETARIO
Dr Luigi RUSSO**
